

SETTORE PERSONALE	
N. 94881	
- 2 DIC. 2016	
Tit. ...	P. Cat. 3 ...
Clas. ...	1/1 Fasc. ...
PROTOCOLLO	
PROVINCIA DI CREMONA	

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN ORDINE ALLA IPOTESI DI
ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA
NOVEMBRE 2016

Il Collegio dei revisori

PREMESSO

- che l'art. 4, comma 3 del CCNL 22/1/2014 del comparto regioni e autonomie locali prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto."*
- che il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede
 - all'art. 40, comma 3 bis che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*;
 - all'art. 40, comma 3 quinquies che *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
 - all'art. 40, comma 3 sexies che *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"*;
 - all'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti"*;
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla

corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte del Presidente alla firma definitiva dell'accordo stesso;

PRESO ATTO dell'invio in data 9 novembre 2016 della preintesa sottoscritta in data novembre 2016, avente ad oggetto i criteri per la ripartizione del fondo risorse decentrate relative all'anno 2016, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico-finanziaria con l'allegato A) riepilogativo dei capitoli di bilancio relativi al fondo risorse decentrate di cui al bilancio di previsione 2016-2018;

RICHIAMATA la propria certificazione del fondo in data 26 maggio 2016 prot.44830, come costituito con determina dirigenziale n.155/2016 in attuazione delle direttive dell'organo politico impartite con atto n.60/2016;

DATO ATTO

- del rispetto dei termini per l'invio della preintesa all'organo di controllo, come previsto dall'art.5, comma 3, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL 22.1.2004;
- della predisposizione delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria ai sensi dell'art.40, comma 3 sexies, D.lgs.165/2001;
- della compatibilità dei costi di cui alla preintesa sottoscritta con i vincoli di bilancio;
- del rispetto delle disposizioni inderogabili di norme di legge relative alla contrattazione, con particolare riferimento a quelle che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

TANTO PREMESSO, esprime

parere FAVOREVOLE

sul testo negoziale sottoposto al proprio controllo per quanto di competenza.

Maurizio Pola

Silvano Gotti

Umberto Sicoli

